

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 6 del 25-01-2020

OGGETTO: Utilizzo personale dipendente di altro Comune - Art. 1 c.557 della L.311/2004 - Dott.ssa Annagloria Pazzi - per il conferimento di incarico di assistente sociale.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 11:30 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la Presidenza del Sindaco **ZANOTTI FRAGONARA MICHELE** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **VISCO Dott. MAURIZIO**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	SINDACO	P
DELLA TORRE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
VANDONE MATTIA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Utilizzo personale dipendente di altro Comune - Art. 1 c.557 della L.311/2004 - Dott.ssa Annagloria Pazzi - per il conferimento di incarico di assistente sociale.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:

CHE il Comune di Confienza, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in data 02/12/2019 con e-mail protocollo n. 4240, ha avanzato al Comune di Tromello una richiesta di autorizzazione all'assistente sociale per il disbrigo di pratiche urgenti relative a minori;

DATO ATTO che il ricorso a tale strumento consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente, e che nella fattispecie il Comune di Confienza si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto per far fronte alle proprie esigenze organizzative;

RITENUTO che l'istituto del comando temporaneo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 meglio risponde alle esigenze di questo Ente, anche in vista dell'attribuzione di incarichi gestionali specifici al suddetto dipendente;

VISTO che il ricorso a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che i suddetti Comuni possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri Enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

RITENUTO che, come indicato dalla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, non sia necessario stipulare un nuovo contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza, rimandando la definizione delle modalità operative dell'utilizzo ad un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario".

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dell'assistente sociale Dott.ssa Annagloria Pazzi, a svolgere, fuori orario d'ufficio, presso il Comune di Confienza attività lavorativa in qualità di

assistente sociale per un numero di ore complessive di ore 10, che non deve superare il limite delle 48 ore settimanali, secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004.-

Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'azione tra Enti locali, il Comune di Tromello con nota inviata a mezzo pec ha manifesta la volontà di accordare l'autorizzazione richiesta, acconsentendo, per quanto di competenza, alla propria dipendente Dott.ssa Annagloria Pazzi, a svolgere extra orario di lavoro per un numero di ore 10, che non deve superare il limite delle 48 ore settimanali secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004.

Visto l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009).

Chiarito che il compenso, da corrisondersi alla Dott.ssa Annagloria Pazzi, sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla categoria d'appartenenza.

Chiarito che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro della Dott.ssa Annagloria Pazzi, rimane a carico esclusivo del Comune di Confienza e che quindi non impatta per nulla sulla spesa di personale del predisponendo bilancio di previsione di questo Ente.

Dato atto che trattasi di incarico non abituale e senza vincolo di subordinazione ed in quanto tale, non contrasta con l'art. 53 del D.lgs.165/2001 e con l'art.14 comma 5 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Regioni Enti Locali, in vigore dal 6.7.1995 e si svolge nel rispetto dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico e dell'incompatibilità con le mansioni svolte all'interno del Comune di appartenenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto inoltre il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del

T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005) il quale recita testualmente: " i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

SENTITO il parere reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267, di cui all'allegata attestazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare di avvalersi ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 per il periodo di complessivo di ore 10, dell'attività lavorativa dell'assistente sociale Dott.ssa Annagloria Pazzi, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Tromello, per il disbrigo di pratiche urgenti relative a minori;
- 3) di stabilire che la prestazione della Dott.ssa Annagloria Pazzi presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di provenienza, sarà così regolamentato:
 - l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Confienza al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'ente di appartenenza, a seconda delle esigenze;
 - l'orario di lavoro, non potrà comunque superare, nel rispetto del monte ore di lavoro previsto dalla normativa vigente nel cumulo dei due rapporti, il numero di 48 ore settimanali complessive;
 - al dipendente sarà corrisposto, quale rapporto di lavoro dipendente, il trattamento economico corrispondente alla posizione economica del CCNL in vigore, proporzionalmente all'orario di lavoro;
 - di dare atto che la spesa complessiva oltre oneri previdenziali, trova copertura nel redigendo bilancio di previsione corrente;
- 4) di incaricare il responsabile del servizio competente per l'adozione degli atti successivi, ivi compreso l'impegno di spesa conseguente il presente atto.

SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 3 della Legge 09/06/1947 n. 530;
VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 6 del 25-01-2020 avente per oggetto: “Utilizzo personale dipendente di altro Comune - Art. 1 c.557 della L.311/2004 - Dott.ssa Annagloria Pazzi - per il conferimento di incarico di assistente sociale.”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANNACHIARA NEBBIA)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MAURIZIO VISCO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 10-02-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, li 10-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MAURIZIO VISCO

Nello stesso giorno 10-02-2020 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 10-02-2020 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MAURIZIO VISCO

—
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 10-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MAURIZIO VISCO